

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(2006/76/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Quando ha adottato la decisione 2006/75/CE ⁽²⁾, il Consiglio ha indicato che essa si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti dall'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽³⁾.
- (2) Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi a livello comunitario; occorre pertanto prendere

le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta ufficiale,

DECIDE:

Articolo 1

L'applicazione della decisione 2006/75/CE è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98.

*Articolo 2*La decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK

⁽¹⁾ Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ Cfr. la pagina 40 della presente *Gazzetta ufficiale*.

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).